REGOLAMENTO (CEE) N. 2558/75 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 831/75 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei foraggi disidratati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 831/75 della Commissione, del 26 marzo 1975 (3), ha stabilito le modalità delle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione aventi per oggetto alcuni dati relativi al settore dei foraggi disidratati ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/75 ha esteso a taluni prodotti a base di patate la sfera d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 ; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 831/75 indicando i dati relativi a tali prodotti che devono essere regolarmente comunicati dagli Stati membri alla Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei foraggi disidratati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 831/75 è modificato come indicato negli articoli seguenti :

Articolo 2

1. L'articolo 1, lettera b), è modificato come segue :

« b) — entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1067/74 e

— entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento citato,

i quantitativi di foraggi disidratati usciti dall'impresa durante la campagna precedente e per i quali l'aiuto non è stato versato ».

2. All'articolo 1 è aggiunto il testo seguente :

« I dati di cui sopra vengono comunicati facendo distinzione almeno tra i prodotti delle sottovoci ex 07.04 B, ex 11.05 e ex 12.10 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1067/74 ».

Articolo 3

1. All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente :

« c) prima del 15 di ogni mese, i quantitativi di patate che le imprese prevedono di disidratare nel corso del mese e per i quali è stata fatta la comunicazione, in conformità dell'articolo 3 secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1192/74 ».

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono fatte facendo distinzione fra :

a) secondo il caso, le superfici o le quantità dichiarate dalle imprese che lavorano la loro produzione, ripartite per specie di foraggio coltivato ;

b) secondo il caso, le superfici o le quantità dichiarate dalle imprese che lavorano la produzione dei loro membri, ripartite per specie di foraggio coltivato ».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Per quanto concerne i contratti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/74 aventi per oggetto foraggi destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1067/74, gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, per specie di foraggi da disidratare e indicando la durata di validità dei relativi contratti :

(1) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 40.

a) prima del 31 agosto, secondo il caso, le superfici o le quantità di foraggi destinati alla disidratazione, che formano oggetto dei contratti depositati entro e non oltre il 31 luglio ;

b) prima del 15 gennaio, secondo il caso, le superfici o le quantità di foraggi destinate alla disidratazione, che formano oggetto dei contratti depositati tra il 1° agosto e il 31 dicembre ;

c) prima del 15 aprile, secondo il caso, le superfici o le quantità di foraggi destinate alla disidratazione, che formano oggetto dei contratti depositati tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

2. Per quanto concerne i contratti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/74, aventi per oggetto patate, gli Stati membri comunicano alla Commissione prima del 15 di ogni mese, secondo il caso, le superfici o le quantità di patate destinate alla disidratazione che formano oggetto dei contratti depositati nel corso del mese precedente.

Tali dati sono comunicati facendo distinzione tra le superfici o le quantità di patate che formano oggetto dei contratti conclusi da mandatari di un'impresa di disidratazione, e quelle che formano oggetto dei contratti conclusi dalle imprese di disidratazione ».

Articolo 5

L'articolo 4 è modificato come segue :

« *Articolo 4*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno e per la prima volta nel 1976, le quantità stimate di prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1067/74 che erano immagazzinati nelle imprese di disidratazione alla data del 30 giugno.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le quantità stimate di prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del predetto regolamento, che erano immagazzinati nelle imprese di disidratazione alla data del 31 marzo ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione